

Il testo approvato dalla camera apre scenari per un ampliamento della platea

Disclosures anche per le società

Regolarizzabili attività non evidenziate in dichiarazione

DI STEFANO LOCONTE

Le società potranno regolarizzare le attività detenute all'estero e non correttamente evidenziate nella dichiarazione dei redditi

Tale conclusione emerge dall'analisi della proposta di legge recante le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero approvata dalla camera dei deputati giovedì 16 ottobre e in attesa della discussione al senato.

Viene, infatti, esplicitamente precisato che potranno avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche contribuenti diversi da quelli soggetti al monitoraggio fiscale che intendono sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Si tratta, come evidente, della possibilità offerta a quei soggetti esercenti attività commerciali (in primis le società di capitali) di fare emergere beni e attività estere che le stesse società non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi.

La procedura è identica a quella delle disclosures relative alle attività non dichiarate nel quadro RW. Potrà

essere attivata entro il 30 settembre 2015 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti necessari per la ricostruzione delle attività estere in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di emersione, non sono scaduti i termini per l'accertamento, si attiverà la procedura di contraddittorio con l'Ucifi e si addiverrà al pagamento delle imposte dovute e delle sanzioni in misura ridotta (minimo edittale ridotto di un quarto).

Si aprirebbero, quindi, interessanti possibilità per la regolarizzazione di questi asset che una lettura restrittiva del testo di legge in discussione impedirebbe.

Infatti, una diversa e meno

ampia interpretazione della disciplina della voluntary potrebbe far apparire la norma incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Sarebbe, infatti, ipotizzabile sostenere una lesione di detto principio poiché la diversa intestazione di un «bene» estero (evidentemente nella disponibilità del soggetto italiano a seguito di evasione di imposta) potrebbe portare a differenti circa la possibilità di regolarizzare tale posizione.

Se, per esempio, un conto corrente è di una persona fisica (che ha quindi violato gli obblighi dichiarativi del quadro RW) sarà possibile farlo «emergere» attraverso la disclosure, se lo stesso conto appartiene a una società (che non ha violato il quadro RW ma che ha presentato

una dichiarazione dei redditi non veritiera) non sarà possibile la regolarizzazione.

Ne consegue che per evitare questa disparità di trattamento non si potrà che permettere l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria anche alle società e agli enti esercenti attività commerciale in relazione ai loro beni detenuti all'estero rispetto ai quali sono state commesse delle violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

L'adesione a questa procedura da parte di una società non è però esente da rischi.

In primo luogo quello che

potrebbero correre gli amministratori in relazione a condotte penalmente rilevanti connesse alle attività di emersione. Il pensiero corre subito alle ipotesi di «falso in bilancio» eventualmente ascrivibili agli amministratori degli enti soggetti a questa disciplina, posto che non vi è alcuna «copertura» in relazione a tale ipotesi delittuosa (mentre sembrano estere le esimenti relative ai reati tributari di cui al dlgs 74/2000 e cioè le dichiarazioni fraudolente o non presentate e gli omessi versamenti Iva e ritenute).

Il testo della novella legislativa che fa riferimento a tutti i contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale potrebbero essere inteso anche in modo tale da ricomprendere nell'ambito applicativo della voluntary disclosure e quindi di sanare, la posizione fiscale degli enti di diritto estero la cui sede di direzione effettiva è in Italia (le società c.d. «esterovestite») che abbiano commesso una delle violazioni sopra menzionate e che, nell'ottica di prevenire la contestazione circa la residenza da parte del Fisco dichiarino la loro residenza in Italia e sanino le violazioni dichiarative relativamente agli attivi esteri.

© Riproduzione riservata

Il consolidato adegua il modello

Consolidato nazionale, modello adeguato al nuovo regime delle perdite fiscali. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 2014/133104 di ieri si procede all'approvazione del modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell'art. 40-bis del dpr 600/73 e delle relative istruzioni. Il modello e le relative istruzioni sostituiscono quelli approvati con provvedimento del 29



Il provvedimento con il modello su www.italiaoggi.it/documenti

ottobre 2010.

Come si spiega nelle motivazioni del provvedimento, per il quale eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia, il documento adegua il modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale «al regime di utilizzo delle perdite fiscali di cui all'art. 84 del Tuir».



Il testo del ddl sul sito www.italiaoggi.it/documenti

SEMPLIFICAZIONI FISCALI/EFFETTI DELL'ALLUNGAMENTO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE DEL TEST DA 3 A 5 ANNI

Perdite sistematiche, tornano in gioco situazioni già esaminate

L'ampliamento del periodo di osservazione del test da perdite sistematiche apre le porte ad una seconda valutazione in sede di interpellato rispetto a posizioni incentrate su annualità già esaminate, spingendo le società a non allinearsi agli esiti dell'interpellato, con riflessi in sede contenziosa. È questo il quadro che emerge dall'esame dello schema del decreto semplificazioni, che intende smorzare gli effetti all'attribuzione del marchio di non operatività in presenza di perdite fiscali reiterate, vieppiù in un periodo di crisi economica, mantenendo tuttavia in piedi lo schema che assimila la perdita a un indice di non operatività, impostazione che storicamente comporta più problemi di quanti ne risolve. L'ampliamento del range di osservazione da tre a cinque anni impone alle società, ai fini del disapplicativo, di ripercorrere in un sol colpo gli eventi aziendali concernenti gli ultimi cinque/sei periodi d'imposta, con obiettiva amplificazione del carico argomentativo e documentale, ma il vulnus più evidente deriva dalla sovrapposizione del monitorag-

gio realizzato ai fini dei due distinti ambiti di non operatività in sede di interpellato. In un contesto in cui lo scenario potrebbe mutare di anno in anno la novella apre infatti a una sorta di riesame nel merito della situazione già esaminata con riferimento ad annualità pregresse. Il problema si pone sia per valutazioni già rese dal Fisco in merito all'ineroperatività da ricavi e, nell'immediato, anche in relazione alla fase di prima attuazione delle nuove misure nell'ambito del solo emisfero delle perdite reiterate. La nuova disciplina si rende applicabile a partire dal 2014, in relazione al quinquennio 2009-2013 ma per esempio un'eventuale parere favorevole per il 2014 cristallizza uno status di operatività che coinvolge, essenzialmente, anche il triennio 2010-2012, per il quale il Fisco avrebbe già potuto emettere un parere sfavorevole. Ora è evidente che, pur trattandosi di due procedure e due rapporti tributari del tutto autonomi, con due distinti periodi d'imposta (2012 e 2014), l'eventuale assenso relativo alla seconda annualità, perché per esempio la

situazione prospettata è evoluta in positivo, rimette in discussione, su di un piano sostanziale, la pregressa «lettura» della posizione societaria. In questo caso tendono ad indebolirsi, e non poco, anche le correlate attività di accertamento sull'annualità più remota, con risvolti in sede contenziosa, dove l'esame verte pur sempre sulla complessiva linearità della situazione aziendale nell'ottica di quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La contraddizione consiste nel fatto che il miglioramento della situazione, anche se recente, da conto di una complessiva situazione che sul piano sostanziale non può considerarsi elusiva. Manca quindi una adeguata operazione di chiusura e di coordinamento sul piano degli effetti di sistema. La contraddizione sta nel fatto che una specifica situazione societaria viene a essere esaminata in due diversi momenti, laddove il giudizio sui profili elusivi in ordine alle complessive attività di una data società non può che essere unico e dirimente, e quindi si deve mettere in conto di poter riconoscere, burocrati-

camente parlando, solo in un secondo momento, che in realtà la posizione societaria era virtuosa (e potrebbe verificarsi anche il caso opposto). Ma, allora, in quella fase l'intera vicenda relativa agli anni precedenti viene ad essere rimessa in discussione, in un'ottica di un Fisco moderno e non irrigidito sui formalismi procedurali. Il messaggio che ne scaturisce è però dirompente: di fatto il sistema sembra suggerire al contribuente, comunque, di non applicare autonomamente gli effetti della disciplina di contrasto alle società di comodo in caso di esito sfavorevole alle istanze di interpellato presentate per esito negativo del test dei ricavi, poiché la stessa posizione sarà comunque riesaminata in seconda battuta, e, di certo, in caso di parere contrastante con il primo coloro che hanno imboccato la via del contenzioso registreranno l'ampliamento delle chance di uscire indenni dalla morsa della disciplina di contrasto alle società di comodo, mentre chi si è allineato al primo parere non ha più alcuna freccia al proprio arco.

Antonio Mastroberti